

Monopoli di Stato, è installabile un apparecchio di cui all'art.110 commi 6 o 7, del TULPS, ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 del TULPS installati per la raccolta di gioco non comunque può superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita. Ai sensi dell'art.3, 3° comma del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopracitato, nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, che apparecchi di tipologia diverse, gli stessi, sono collocati in aree separate, specificamente dedicate

- C) Agibilità dei locali e conformità della loro destinazione d'uso all'attività richiesta, rilasciata dal Comune (autocertificabile, se vengono indicati gli estremi della ditta costruttrice o che ha avanzato richiesta di cambio di destinazione d'uso e gli estremi di identificazione delle relative licenze, concessioni o autorizzazioni edilizie);
- D) N.2 marche da bollo di Euro 14,62 ciascuna (n.1 per la licenza di P.S. e n.1 per il rilascio della tabella dei giochi vietati);
- E) Accettazione, previa nomina da parte del richiedente, di eventuale preposto alla gestione dell'attività, al fine di verificare l'effettiva volontà dello stesso;
- F) Autocertificazione relativa allo stato di famiglia e residenza del richiedente, dei genitori non conviventi e del preposto (ove designato); in caso di società tale autocertificazione deve essere prodotta riferita ad ogni singolo socio;
- G) Conformità dell'impianto elettrico alle norme CEE qualora non espressamente indicato nel certificato di agibilità;
- H) Copia dei nulla osta rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 38 Legge 388/2000, e successive modificazioni;
- I) Copia della licenza di P.S. del noleggiatore;
- J) Contratto di noleggio degli apparecchi e congegni;
- K) Tariffa dei prezzi in bollo da sottoporre al visto dell'Ufficio (solo per i biliardi, per i quali deve essere indicato il costo della singola partita ovvero quello orario);
- L) Igienicità dei locali ai sensi della normativa vigente (non viene richiesta qualora già contemplata nel certificato di agibilità);
- M) Copia dell'atto costitutivo se trattasi di società;
- N) Copia contratto di noleggio tra richiedente e rete telematica.

- **E' FATTO OBBLIGO DI MUNIRSI DELLA TABELLA DEI GIOCHI VIETATI CHE VERRA' RILASCIATA DA QUESTO UFFICIO UNITAMENTE ALLA LICENZA DI P.S. -.**

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI nelle condizioni ostantive previste dagli artt.11, 12, 92 e 131 del Testo Unico Leggi di P.S. approvato con R.D. 18/6/1931, n.773 (cfr. Testo Norme in calce al presente modulo).

Dichiara, altresì, che gli apparecchi di cui all'art.110 6 comma TULPS saranno collegati alla rete telematica, come previsto dalla normativa vigente.

Dichiara, infine, di essere consapevole delle responsabilità penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Data _____

II DICHIARANTE

PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI


Art.3 del Decreto n.CGV/50/2007 del 18.1.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato:

1. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all'art.1, nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti. Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
2. In ciascun punto vendita di cui all'art.1, comma 2, lettera b), gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31.1.2000, n.29.
3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, che apparecchi di tipologia diversi, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.
4. Relativamente agli apparecchi di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art.14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n.640 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalità tali da garantire:
 - a) la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
 - b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
 - c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano compromettere il corretto funzionamento.
6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO**

IL SOTTOSCRITTO _____, AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO/A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALLA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO _____

DATA _____



IL DIPENDENTE ADDETTO

Conforme all'originale

** SI RICHAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE PREVISTE DALL'ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445, FERME RESTANDO LE PREVISIONI DI CUI ALL'ART.76 DEL D.P.R. 445/2000.

IL PRESENTE MODULO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER I SOLI ASPETTI DI PUBBLICA SICUREZZA. L'INTERESSATO DEVE CURARE ANCHE L'ASSOLVIMENTO DEGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (ES.: OBBLIGHI SANITARI, URBANISTICI, DI PREVENZIONE INCENDI, TRIBUTARI, ECC.). AI SENSI DELL'ART. 9 DEL T.U.L.P.S., L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUO' IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE.
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.M. 2.2.1993, N. 284, ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEVE ESSERE RILASCIATA UNA RICEVUTA, CONTENENTE, OVE POSSIBILE, LE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.
AI SENSI DELL'ART.20 LEGGE 241/90, LA DOMANDA DI RILASCIO DI LICENZA DI P.S. SI INTENDERÀ ACCOLTA QUALORA NON VENGA COMUNICATO, NEI MODI DI LEGGE, ALL'INTERESSATO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ENTRO IL TERMINE DI G.G.90.

N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18/6/1031 N. 773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11:

- Salvo le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
 - 1° A CHI HA RIPORTATO UNA CONDANNA APPENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ PERSONALE SUPERIORE A TRE ANNI PER DELITTO NON COLPOSO E NON HA OTTENUTO LA RIABILITAZIONE;
 - 2° A CHI È SOTTOPOSTO ALL'AMMONIZIONE O A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE O È STATO DICHIARATO DELIQUENTE ABITUALE, PROFESSIONALE O PER TENDENZA, LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA POSSONO ESSERE NEGATE A CHI HA RIPORTATO CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO O CONTRO L'ORDINE PUBBLICO, OVVERO PER DELITTI CONTRO LE PERSONE COMMESI CON VIOLENZA, O PER FURTO, RAPINA, ESTORSIONE, SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE, O PER VIOLENZA O RESISTENZA ALL'AUTORITÀ (E CHI NON PUÒ PROVARE LA SUA BONA CONDOTTA).*
- LE AUTORIZZAZIONI DEVONO ESSERE REVOCATE QUANDO NELLA PERSONA AUTORIZZATA VENGONO A MACARE, IN TUTTO O IN PARTE, LE CONDIZIONI ALLE QUALI SONO SUBORDINATE, E POSSONO ESSERE REVOCATE QUANDO SOPRAGGIUNGONO O VENGONO A RISULTARE CIRCOSTANZE CHE AVREBBERO IMPOSTO O CONSENTITO IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE.

* LA CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA 2-16 DICEMBRE 1993, N.440 (GAZZ. UFF. 22/12/1993, N.52-SERIE SPECIALE), HA DICHIARATO L'ILLEGITIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART.11, 2° COMMA, ULTIMA PARTE, NELLA PARTE IN CUI PONE A CARICO DELL'INTERESSATO, L'ONERE DI PROVARE LA SUA BONA CONDOTTA.

ART.11:

- LE PERSONE CHE HANNO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI FANCIULLI AI TERMINI DELLE LEGGI VIGENTI, NON POSSONO OTTENERE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA SE NON DIMOSTRANO DI AVERE OTTEMPERATO ALL'OBBLIGO PREDETTO.
PER LE PERSONE CHE SONO NATE POSTERIORMENTE AL 1885, QUANDO LA LEGGE NON DISPONGA ALTRIMENTI, IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA È SOTTOPOSTO ALLA CONDIZIONE CHE IL RICHIEDENTE STENDA LA DOMANDA E APPONGA DI SUA PUGNO, IN CALCE ALLA STESSA, LA PROPRIA FIRMA E LE INDICAZIONI DEL PROPRIO STATO E DOMICILIO. DI CIÒ IL PUBBLICO UFFICIALE FARÀ ATTESTAZIONE.

ART.92:

- OLTRE A QUANTO È PREVEDUTO DALL'ART. 11, LA LICENZA DI ESERCIZIO PUBBLICO NON PUÒ ESSERE DATA A CHI SIA STATO CONDANNATO PER REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME, O CONTRO LA SANITÀ PUBBLICA O PER GIOCHI D'AZZARDO, O PER DELITTI COMMESI IN STATO DI UBRIACHEZZA O PER CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DELL'ALCOLISMO, PER INFRAZIONI ALLA LEGGE SUL LOTTO O, PER ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

ART.131:

- LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA PREVEDUTE IN QUESTO TITOLO, FATTA ECCEZIONE PER QUELLE INDICATE DAGLI ARTT.113, 121, 123 E 124, NON POSSONO ESSERE CONCEDUTE A CHI È INCAPACE DI OBBLIGARSI.